



COMUNE DI SORESINA

Provincia di Cremona

Regolamento comunale

per l'assegnazione delle aree

agli spettacoli viaggianti, circhi e simili

**Approvato con Delibera del Consiglio Comunale
n. 63 del 28.11.2014**

INDICE

- ART. 01 - Finalità**
- ART. 02 - Riferimenti normativi**
- ART. 03 - Formazione dei parchi e individuazione delle aree**
- ART. 04 - Attrazioni o parchi su aree private**
- ART. 05 - Classificazione e dimensione dei parchi**
- ART. 06 - Domande per autorizzazione all'esercizio dello spettacolo viaggiante**
- ART. 07 - Diniego**
- ART. 08 - Cauzione**
- ART. 09 - Esercizio dell'attività**
- ART. 10 - Assegnazione dei posteggi**
- ART. 11 - Obblighi dell'esercente durante l'attività**
- ART. 12 - Complessi circensi e simili**
- ART. 13 - Carovane e carriaggi**
- ART. 14 - Banchi e padiglioni dolciari**
- ART. 15 - Sanzioni**
- ART. 16 - Norme finali**

ART. 01 FINALITA'

Il presente regolamento disciplina l'attività di spettacolo viaggiante sul territorio.

ART. 02 RIFERIMENTI NORMATIVI

Le concessioni degli spazi ed aree pubbliche per l'installazione, sia ricorrente che occasionale, di attività dello spettacolo viaggiante sono effettuate in applicazione della seguente normativa:

- Legge 18.03.1968, n. 337;
- D.M. Interno 19.08.1996;
- D.M. Interno 18.05.2007.

ART. 03 FORMAZIONE DEI PARCHI E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

La formazione dei parchi e l'individuazione degli spazi ed aree pubbliche che possono essere destinate, annualmente o occasionalmente, all'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante è effettuata, a seguito dell'avvenuta presentazione della domanda, dal Responsabile S.U.A.P. previa acquisizione del parere da parte dei seguenti uffici:

- Responsabile del Corpo di Polizia Locale;
- Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori pubblici.

ART. 04 ATTRAZIONI E PARCHI SU AREE PRIVATE

Può essere autorizzata la costruzione di parchi o la concessione di singole attrazioni su aree o strutture private, a condizione che gli stessi non siano direttamente concorrenziali con quelli preesistenti su area pubblica, nel qual caso gli ultimi godranno di precedenza rispetto ai primi.

I parchi su aree private sono ammessi a calendario analogamente a quelli su aree pubbliche.

Il richiedente deve documentare la disponibilità dell'area e/o struttura in cui svolge l'attività ed il periodo per cui è valida detta disponibilità.

ART. 05 CLASSIFICAZIONE E DIMENSIONE DEI PARCHI

L'attività di spettacolo viaggiante sul territorio cittadino può essere svolta da singole giostre per bambini, da singole attrazioni o da attrazioni raggruppate secondo le seguenti classificazioni:

- a) giostre per bambini di piccole dimensioni, da posizionarsi nelle aree individuate dal Comune, secondo quanto stabilito dal precedente art. 03, o presso i Centri Commerciali, così definiti da normativa regionale, nel numero massimo di tre e per il periodo massimo consecutivo di giorni 30, eventuali deroghe motivate potranno essere autorizzate dal Sindaco.

- b) manifestazioni cittadine, limitatamente al periodo di durata delle stesse; con un numero che può variare in base alle dimensioni dell'area utilizzata e comunque sempre nel rispetto delle distanze minime che vanno mantenute tra un'attrazione e l'altra (ml. 06,00). La tipologia delle attrazioni può essere classificata tra piccole, medie e grandi. Tra queste può essere posizionato un padiglione dolciario. Periodo massimo giorni cinque a meno che le manifestazioni prevedano periodi superiori, in questo caso verranno valutati i singoli casi.
- c) parco programmabile per la Festa Patronale: fino a 10 attrazioni e sempre nel rispetto delle norme di sicurezza ed in relazione all'estensione dell'area interessata. Dovranno essere di tipologia diversa tra loro, classificate tra piccole, medie e grandi, e posizionate per un periodo massimo di giorni dieci. Se l'area lo consente, oltre al numero massimo di attrazioni, potranno essere posizionati anche due padiglioni dolciari.
- d) parco non programmabile: fino a 10 attrazioni e sempre nel rispetto delle norme di sicurezza ed in relazione all'estensione dell'area interessata. Dovranno essere di tipologia diversa tra loro, classificate tra piccole, medie e grandi, e posizionate per un periodo massimo di giorni quindici. Se l'area lo consente, oltre al numero massimo di attrazioni, potranno essere posizionati anche due padiglioni dolciari.

Se l'area è interessata dalla presenza di altra attività o comunque la stessa sia a servizio di attività limitrofe di pubblico interesse – gare sportive presso impianti comunali, ecc. – che nel periodo richiesto abbiano necessità che la stessa rimanga libera, il posizionamento delle attrazioni dovrà avvenire solo dopo lo sgombero della stessa o la conclusione della manifestazione in atto o programmata.

Nel caso previsto alla lettera a) del presente articolo, per favorire il ricambio delle attrazioni, non può essere concessa alla stessa impresa la medesima area se non intercorrono almeno trenta giorni tra un posizionamento e quello successivo, a meno che non siano pervenute altre richieste per il periodo considerato. In assenza di richieste da parte di altri soggetti, possono altresì essere concesse proroghe al periodo già autorizzato.

Nel caso in cui sono richieste, da imprese diverse, autorizzazioni della stessa tipologia, è accolta l'istanza pervenuta precedentemente all'Ufficio Protocollo del Comune di Soresina. In caso di parità viene accolta l'istanza dell'impresa con maggiore anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A.

ART. 06 DOMANDE PER AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Gli esercenti le imprese di spettacoli viaggianti che intendono installarsi con le loro attrazioni sul territorio del Comune di Soresina, devono rivolgere istanza, presentandola direttamente all'Ufficio Protocollo o tramite il servizio postale.

L'istanza deve contenere:

- a) le generalità complete del richiedente (data e luogo di nascita, residenza, Codice Fiscale e Partita Iva, recapito telefonico ed altro recapito presso il quale potrà essere inviata la corrispondenza, se diverso dal luogo di residenza);
- b) la denominazione precisa e la categoria dell'attrazione da installarsi, risultante dall'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza, come da elenco ministeriale;
- c) le dimensioni dell'attrazione da installarsi, completa di eventuale vano cassa e altre attrezzature complementari;
- d) indicazione dell'area e del periodo di svolgimento dell'occupazione nonché dell'attività degli spettacoli;
- e) dichiarazione in termini numerici circa la capacità dell'attrazione;
- f) dichiarazione circa le prescrizioni degli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S.

Gli uffici comunali predispongono apposita modulistica.

2. Alla domanda devono essere allegati:

- copia dell'autorizzazione comunale di esercizio, valida per l'anno in corso, rilasciata dal Comune di residenza;
- copia della polizza assicurativa R.C. dell'attrazione;
- copia autenticata del collaudo annuale dell'attrazione;
- (eventuale) documentazione comprovante la disponibilità dell'area e/o struttura privata in cui si svolge l'attività ed il periodo per cui è valida detta disponibilità;
- copia di valido documento di identità se l'istanza non è sottoscritta di fronte all'addetto del Comune.

3. I termini di presentazione delle domande, in base alla classificazione di cui al precedente art. 5, sono;

- a) giostre per bambini: almeno trenta giorni prima della data scelta quale inizio del periodo di posizionamento;
- b) posa attrazioni nell'ambito di manifestazioni cittadine: almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'evento o del primo giorno di inizio della manifestazione;
- c) parco programmabile per Festa Patronale: almeno trenta giorni prima della data fissata;
- d) parchi non programmabili: almeno trenta giorni prima della data scelta quale inizio del periodo di posizionamento.

4. Non sono accolte domande pervenute in tempi diversi da quelli fissati e neppure domande pervenute più di tre mesi prima della data di inizio dell'evento.

5. Per la data fa fede il timbro postale di spedizione ovvero il protocollo d'arrivo in caso di consegna diretta presso il Comune.

6. Ogni esercente può chiedere l'autorizzazione ad installare più attrazioni con la stessa domanda, purchè riferite allo stesso evento o alla stessa manifestazione. Le domande sono istruite secondo l'ordine di arrivo all'ufficio Protocollo del Comune.

7. L'ufficio competente all'istruttoria provvede ad inviare al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento, recante l'indicazione del procedimento promosso, il nominativo del responsabile del procedimento, l'ufficio nel quale può essere presa visione degli atti, la data entro cui deve concludersi il procedimento ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione.

8. Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di dieci giorni dalla relativa comunicazione.

9. Nel corso dell'istruttoria non possono essere cambiate dal richiedente le attrazioni indicate nell'istanza con altre di diversa tipologia e dimensioni e il luogo indicato al posizionamento non può essere variato.

10. Non sono rilasciate autorizzazioni per posizionamenti in luoghi diversi da quelli stabiliti dal Sindaco di cui all'art. 3.

11. In caso di rinuncia del richiedente, questi non può segnalare o farsi sostituire da altri soggetti.

ART. 07 DINIEGO

Nei casi in cui l'istanza non sia accoglibile, il provvedimento di diniego dovrà essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

ART. 08 CAUZIONE

La consegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su suolo pubblico è subordinata all'esibizione di ricevuta di versamento di una cauzione provvisoria a garanzia degli obblighi assunti e a copertura di eventuali danni al suolo e alle infrastrutture per ogni attrazione, secondo il seguente prospetto:

- a) €. 400,00 per le attrazioni definite GRANDI secondo quanto riportato nell'elenco delle attività dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968 e ss.mm.ii.;
- b) €. 250,00 per le attrazioni definite MEDIE secondo quanto riportato nell'elenco delle attività dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968 e ss.mm.ii.;
- c) €. 100,00 per le attrazioni definite PICCOLE secondo quanto riportato nell'elenco delle attività dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968 e ss.mm.ii.;
- d) € 50,00 per attività correlate alle manifestazioni (per esempio attività dolciarie, banchi gastronomici e padiglioni dolciari),

Il richiedente, prima del posizionamento, è tenuto a verificare l'area in concessione e a segnalare all'Amministrazione eventuali anomalie riscontrate.

Entro 48 ore dalla chiusura del parco o alla rimozione della singola attrazione deve essere effettuato apposito sopralluogo da parte della Polizia Locale onde verificare lo stato di idoneità e pulizia dell'area. L'esito di tale sopralluogo viene comunicato per iscritto all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione al fine della restituzione in tutto o in parte della cauzione versata.

ART. 09 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Prima dell'apertura al pubblico devono essere ritirate le previste autorizzazioni previa presentazione del corretto montaggio redatto da uno dei soggetti abilitati previsti dalla vigente normativa, oppure, ove richiesto, previo verbale rilasciato dalla Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo. La certificazione di corretto montaggio può essere esibita secondo le modalità ed i casi volta per volta stabiliti dall'Amministrazione.

2. In caso di impossibilità a gestire la propria attrazione il titolare dell'autorizzazione può chiedere di essere rappresentato nell'esercizio secondo le forme previste dalla vigente normativa. E' ammessa la presenza di componenti del nucleo familiare del titolare o dipendenti regolarmente assunti.

3. I nominativi di tali collaboratori devono essere segnalati preventivamente all'Amministrazione all'atto della domanda di partecipazione.

4. I concessionari di singole aree o le ditte partecipanti a parchi devono provvedere, durante tutto il periodo dell'attività, alla pulizia della zona occupata. Al termine dell'occupazione devono provvedere alla pulizia finale dell'area e alla rimozione dei rifiuti con il conferimento degli stessi presso il centro di raccolta comunale (Piazzola Ecologia di Via Persicana) anche attivando eventualmente apposito contratto con l'azienda municipalizzata per il trasporto e lo smaltimento.

5. L'uso di apparecchiature foniche e da imbonimento (salvo i casi di assoluto divieto ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione) è autorizzato secondo i limiti imposti dalla Legge e da Regolamenti. Vengono in ogni modo sempre autorizzati gli annunci microfonic di servizio, moderatamente amplificati, tesi a garantire l'incolumità del pubblico.

6. In caso di guasto o malfunzionamento dal quale può essere pregiudicata la sicurezza pubblica, di persone e/o cose, l'attrazione può essere sostituita da altra di pari tipologia.

ART. 10 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi o le collocazioni nelle aree previste sono scelte con accordo tra le Ditte che hanno inoltrato domanda per la partecipazione a parchi o manifestazioni, secondo i casi previsti dall'art. 5.

In caso di mancato accordo, i posteggi saranno assegnati secondo l'ordine di arrivo delle domande al protocollo del Comune. In caso di parità ha diritto di scelta l'impresa con maggiore anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A.

ART. 11 OBBLIGHI DELL'ESERCENTE DURANTE L'ATTIVITA'

Durante l'orario di apertura dell'attrazione al pubblico il titolare deve tenere a disposizione, all'interno dell'attrazione, per i controlli degli Organi di Vigilanza, la seguente documentazione:

- Autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico;
- Autorizzazione per l'esercizio o autorizzazione commerciale, e se del caso autorizzazione o SCIA sanitaria;
- Documento di riconoscimento dell'esercente o del suo sostituto presente nell'esercizio;
- Copia della certificazione di corretto montaggio, nei casi previsti e riportati sull'autorizzazione di esercizio.

ART. 12 COMPLESSI CIRCENSI E SIMILI

Per complessi circensi e simili, ai fini del seguente Regolamento, si intendono le attività spettacolari ed i trattenimenti previsti dalla Legge 337/1968 e ss.mm.ii.

La presentazione delle domande e l'esercizio dell'attività seguono le modalità previste dai precedenti articoli.

L'esercizio dei complessi circensi è limitato alle attività che non comprendono l'uso degli animali.

Le esibizioni moto – auto acrobatiche e similari sono vietate all'interno del centro abitato. L'Amministrazione, caso per caso, può eventualmente autorizzarne lo svolgimento in zone ed aree esterne al centro abitato, così come meglio delineato nell'allegata planimetria.

ART. 13 CAROVANE E CARRIAGGI

La sistemazione delle carovane di abitazione e degli altri mezzi avviene nel luogo e secondo le disposizioni indicate dall'Amministrazione.

ART. 14 BANCHI E PADIGLIONI DOLCIARI

I banchi ed i padiglioni dolciari sono considerati attività secondarie.

Possono essere inseriti nell'area prevista per l'installazione delle attrazioni o nelle immediate adiacenze, secondo il numero previsto dall'art. 5 del presente Regolamento. Esse rispettano tutte le norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di commercio su aree pubbliche.

Alle domande, che devono essere redatte in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del presente Regolamento, devono essere allegare copie di:

- Autorizzazioni al commercio su aree pubbliche;
- Autorizzazioni o SCIA sanitaria relativa all'auto banco e/o padiglione.

ART. 15 SANZIONI

Le violazioni al presente Regolamento, ferme restando le sanzioni previste dal T.U.L.P.S., comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, pagamento in misura ridotta a € 50,00..

ART. 16 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla vigente normativa.